



Piano triennale di prevenzione della corruzione

2013-2015

(ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. a) della legge 6
novembre 2012, n. 190)

**Documento approvato con delibera n. 107 del Consiglio di Amministrazione del CRA seduta del 10-11 luglio
2013.**

Indice

A. <u>Principi generali</u> (oggetto, finalità e ambito di applicazione)	3
Descrizione sintetica del Piano triennale, dei suoi contenuti e delle strategie volte alla prevenzione e al contrasto del rischio di corruzione e di illegalità.	3
B. <u>Soggetti, funzioni e responsabilità</u>	19
1) Incarico, funzioni e responsabilità del Responsabile della prevenzione della corruzione.	19
2) Incarico e funzioni dei Referenti del Responsabile della prevenzione della corruzione.	22
3) Sistema di comunicazione tra il Responsabile della prevenzione, i Referenti e le altre figure presenti nell'amministrazione (con particolare riferimento al Responsabile della trasparenza).	24
C. <u>Attività a rischio di corruzione e relative misure di contrasto</u>	25
4) Valutazione del rischio di corruzione ed individuazione delle attività particolarmente esposte.	25

D. <u>Formazione dei dipendenti che operano in settori esposti al rischio di corruzione e di illegalità</u>	32
5) Procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.	32
E. <u>Interventi organizzativi</u>	34
6) Interventi organizzativi volti a prevenire il rischio della corruzione.	34
7) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione	35
8) Procedure per monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	38
9) Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni di uffici	39
10) Rotazione dei dirigenti e dei funzionari che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione	40
11) Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti	40
12) Procedure per monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati ai procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere	41
13) Ulteriori obblighi di trasparenza.	42

A. Principi generali (oggetto, finalità e ambito di applicazione)

Descrizione sintetica del Piano triennale, dei suoi contenuti e delle strategie volte alla prevenzione e al contrasto del rischio di corruzione ed illegalità.

Il presente Piano di prevenzione della corruzione del Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura, viene adottato tenuto conto delle indicazioni disponibili alla data di approvazione, in particolare della legge 190/2012, della circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 approvato dal Consiglio dei Ministri n. 72 dell'8 marzo 2013, delle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione da parte del Dipartimento della funzione pubblica (d.p.c.m. 16 gennaio 2013), delle indicazioni fornite dalla CiVIT reperibili on line. Non risulta invece ancora disponibile il Piano nazionale anticorruzione previsto dall'art. 1, comma 4, lett. c) della legge 190/2012.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* - GU n. 265 del 13-11-2012), entrata in vigore il 28/11/2012, è costituita da due soli articoli, di cui il primo conta 83 commi, mentre il secondo contiene la clausola di invarianza della spesa.

La norma risulta di ampia portata innovativa e di grande impatto per le Pubbliche Amministrazioni, sia perché contiene prescrizioni che incidono profondamente nel merito dell'azione amministrativa e, conseguentemente, nelle responsabilità dirigenziali e dei dipendenti pubblici, sia perché impone degli adempimenti a cui occorre dare attuazione entro termini stringenti.



Il complesso fenomeno della corruzione è stato esaminato dalla “Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione” istituita il 23 dicembre 2011 dal Ministro della Funzione Pubblica, la quale soffermandosi sull’analisi delle cause della corruzione nella P.A., ne ha individuate due tipologie: una economica e una socio-culturale.

La corruzione è stata pertanto esaminata nei suoi molteplici fattori scatenanti, tra i quali la presenza di posizioni monopolistiche di rendita, l’esercizio dei poteri discrezionali, la mancanza del grado di trasparenza e di *accountability* o di *responsabilizzazione*. La repressione della corruzione parte da una politica di prevenzione della stessa, agendo sull’integrità morale dei funzionari pubblici attraverso i codici etici, disciplinando le varie incompatibilità, intervenendo sulla formazione, garantendo la trasparenza dell’azione amministrativa e l’efficacia dei controlli interni.

La lotta alla corruzione, comunque, non può prescindere dalla previsione delle responsabilità nel caso di inadempimenti agli obblighi di legge n. 190/2012.

Attraverso l’approvazione di tale legge si manifesta la finalità del Legislatore di equiparare le misure di contrasto alla corruzione nell’ordinamento giuridico italiano a quelle sovranazionali introdotte dalla Convenzione ONU di Merida e dalla Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo, ratificate in Italia, tenendo anche in debito conto le raccomandazioni formulate all’Italia dai Gruppi di lavoro in seno all’OCSE e al Consiglio d’Europa, che monitorano la conformità agli standard internazionali della normativa interna di contrasto alla corruzione. Si segnala, in particolare, che con la legge n. 300 del 29 settembre 2000 l’Italia ha firmato e ratificato la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, firmata a Parigi il 17 dicembre 1997. L’Italia ha anche ratificato, con legge di autorizzazione alla ratifica del 3 agosto 2009, n. 116, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/E,

firmata dallo Stato Italiano il 9 dicembre 2003. Questa Convenzione, in particolare, prevede che ciascuno Stato elabori e applichi le misure di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, ne valuti periodicamente l'adeguatezza e collabori con gli altri Stati e con le organizzazioni regionali e internazionali per la promozione e messa a punto delle pratiche anticorruzione; ciascuno Stato deve, inoltre, individuare uno o più organi a cui sarà affidato l'incarico di prevenire la corruzione nonché di supervisionare l'applicazione delle misure individuate per prevenire il fenomeno e di accrescere e diffondere le conoscenze della legalità. Nella medesima direzione indicata dall'ONU vanno le misure contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'OECD, il Consiglio d'Europa con il G.R.E.C.O. (*Groupe d' États Contre la Corruptione*) e l'Unione Europea dedicano alla lotta alla corruzione.

L'emanazione della legge n. 190/2012 si inserisce, dunque, in questo contesto sovranazionale di attenzione al fenomeno corruttivo, alle sue cause, alle misure di prevenzione, al monitoraggio della conformità degli Stati membri agli standard anticorruzione e all'individuazione delle carenze nelle politiche nazionali. La citata norma riveste un importante ruolo nella valutazione che della situazione italiana in materia di prevenzione della corruzione verrà a breve effettuata nel rapporto OECD (*Reinforcing Public Integrity and Restoring Trust for Sustainable Economic Growth*).

Per quanto attiene l'oggetto e finalità del Piano Triennale di prevenzione della corruzione, il comma 8 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012 prescrive che l'organo di indirizzo politico, nel caso del CRA il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, adotti il predetto Piano triennale. Il termine previsto dalla norma per l'adozione del Piano triennale è il 31 gennaio, differito poi, in sede di prima applicazione, al 31 marzo dal comma 4 dell'art. 34-bis del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221. In relazione a tale termine, va anche evidenziato che la CiVIT, in veste di Autorità Nazionale Anticorruzione, ha chiarito che lo stesso non ha carattere perentorio e che i

Piani adottati successivamente al 31 marzo sono pienamente validi ed efficaci. Il Responsabile dovrà indicare le “procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione”. E’ previsto, infatti, che le attività individuate come a rischio di corruzione debbano essere svolte dal personale formato ai sensi del comma 11 (ossia secondo i percorsi individuati dalla SSPA in tema di etica e legalità). Una volta adottato, il Piano deve essere tempestivamente trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, alla CiVIT nonché al responsabile della Trasparenza. Verrà inoltre pubblicato sul portale istituzionale del CRA nell’ambito dell’attuale sezione Amministrazione trasparente.

In virtù del principio della gerarchia dei piani, il Piano triennale di prevenzione della corruzione che ogni P.A. dovrà adottare rispetterà quanto previsto dal Piano nazionale anticorruzione (per brevità “P.N.A.”) che verrà predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica e approvato dalla CiVIT. A sua volta, il Piano nazionale dovrà rispettare gli indirizzi che il Comitato interministeriale, costituito con D.P.C.M. 16 gennaio 2013 e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dal Ministro della Giustizia, dal Ministro dell’Interno e dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, ha appena elaborato. Il P.N.A. avrà i seguenti contenuti fondamentali:

- a) l’individuazione di linee guida per indirizzare le pubbliche amministrazioni, nella prima predisposizione dei rispettivi Piani Triennali;*
- b) la trasmissione per via telematica dei Piani al Dipartimento della funzione pubblica (comma 5), anche attraverso la definizione di «modelli standard delle informazioni e dei dati» (comma 4, lettera d);*
- c) la definizione di criteri atti ad assicurare la rotazione dei dipendenti, in particolare, dei dirigenti, nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni;*

d) i compiti del Dipartimento della funzione pubblica, relativi all'elaborazione dei dati trasmessi, al costante rapporto con le amministrazioni, anche ai fini della verifica dell'effettiva adozione dei Piani e alla previsione di modalità di accesso della CiVIT ai suddetti dati;

e) le immediate indicazioni alle amministrazioni al fine di predisporre Piani formativi per i responsabili anticorruzione nelle diverse pubbliche amministrazioni da estendere, a regime, a tutti i settori delle amministrazioni.

Nell'attuale assenza del Piano nazionale, le Pubbliche amministrazioni sono comunque tenute ad ottemperare a quanto richiesto dal citato comma 8 dell'art. 1 della legge in oggetto. Risulta opportuno, comunque, prevedere che il presente Piano possa subire delle integrazioni/modifiche al fine di adeguare lo stesso al futuro P.N.A. e nel caso di successive modifiche alla legge n. 190/2012. Il Piano è quindi aperto al recepimento dinamico delle modifiche alla legge anticorruzione e anche dei successivi provvedimenti della CiVIT. La legge stabilisce comunque che il Piano debba essere aggiornato annualmente, sempre entro il 31 gennaio di ogni anno.

La redazione del presente Piano, pertanto, avviene sulla scorta delle norme/provvedimenti attualmente in vigore/applicabili, quali:

- Legge 190/2012;
- Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Indicazioni fornite dalla CiVIT reperibili on line sul sito www.CIVIT.it;
- Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;
- tutte le norme/regolamenti che trovano applicazione al CRA;
- Statuto, regolamenti e altri atti di indirizzo emanati dal CRA

Il presente Piano, al fine di articolare una strategia complessiva per la prevenzione ed il contrasto del rischio di corruzione e di illegalità nel CRA e di assicurarne la concreta attuazione con una azione coordinata e sistemica:



- fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, individuando quelle nell'ambito delle quali è più elevato il rischio stesso;
- indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione;
- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari, nonché che le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale specificamente selezionato e formato;
- definisce, per le attività individuate ai sensi del presente Piano, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- stabilisce, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi del presente Piano, obblighi di informazione nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- definisce procedure appropriate per monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- definisce procedure appropriate per monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- individua specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Gli ambiti di applicazione del presente Piano riguardano tutte le attività del CRA:

- scientifiche;
- formative;



- amministrative;


secondo l'accezione più ampia del concetto di corruzione richiamato nella citata Circolare n. 1/2013.

Il presente Piano è rivolto pertanto, a tutto il personale dipendente del CRA: personale ricercatore, tecnico e amministrativo, nonché ai beneficiari e/o destinatari di strumenti formativi (assegni di ricerca, dottorati di ricerca, borse di studio) nella stretta misura in cui essi siano coinvolti nello svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente.

Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) è un Ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale. Il CRA ha personalità giuridica di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed ha autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria. Il Consiglio opera sulla base di un Piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, con cui determina obiettivi, priorità e risorse umane e finanziarie per l'intero periodo, tenuto conto anche dei programmi di ricerca dell'Unione europea e delle esigenze di ricerca e sperimentazione per lo sviluppo delle regioni. Istituito con D.L.vo 454/99, il CRA raccoglie le esperienze di 28 Strutture di ricerca e sperimentazione agraria e delle rispettive 54 sedi operative periferiche. Il 22 marzo 2006, ottenuto il parere favorevole della Conferenza Stato - Regioni e Province autonome, è stato emesso il decreto di approvazione del "Piano di riorganizzazione e razionalizzazione" deliberato dal Consiglio di Amministrazione del CRA. Il Piano ha previsto l'attivazione di quattro Dipartimenti cui afferiscono 15 Centri di Ricerca (di cui uno interdipartimentale) e 32 Unità di ricerca. La distribuzione sul territorio nazionale consente al CRA di diffondere capillarmente le proprie competenze, operando sinergicamente con le Amministrazioni centrali, gli Enti locali, le Imprese e le Associazioni di categoria. Alla luce della recente riorganizzazione, le Regioni, in particolare, quali organi di raccordo con le realtà territoriali e l'agricoltura, assumono un

ruolo di primo piano nella definizione degli orientamenti della ricerca del CRA. L'aggregazione in un unico Ente consente di perseguire il duplice obiettivo di consolidare l'esperienza di Istituti di ricerca storici e di adeguarsi alle crescenti necessità di innovazione del settore e all'evoluzione della tecnologia. Tali prospettive pongono il CRA nell'ottica di una rinnovata competitività della ricerca agraria sul piano europeo e internazionale e di una nuova operatività del sistema socio-economico nazionale. L'assetto organizzativo del CRA è quello stabilito dallo Statuto, a norma del quale sono organi il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio dei Dipartimenti ed il Collegio dei revisori dei Conti, la cui organizzazione e funzionamento sono stabiliti dal Regolamento di organizzazione e funzionamento approvato con D.I. 01/10/2004 dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.


Organi



Il CRA si articola in:


1. **Amministrazione Centrale** è il complesso degli uffici che svolgono le funzioni attribuite all'Ente dal D.Lgs. n. 454/'99 ed esplicitate dall'art. 2 dello Statuto, non attribuite alle strutture di ricerca e ai dipartimenti. Si articola in Direzione Generale, Direzione Centrale Affari Giuridici e Direzione Centrale Attività scientifiche, che a loro volta sono articolate in Servizi affidati a Dirigenti.





2. **Dipartimenti**, che a norma dell'art. 20 dello Statuto, hanno compiti di indirizzo, promozione e coordinamento delle attività scientifiche e tecnologiche delle strutture di ricerca afferenti con esclusione di ogni attività strumentale di ricerca. Sono strutture organizzative del CRA al servizio dei Centri di ricerca e delle Unità di ricerca. Il responsabile del Dipartimento, sia sul piano scientifico che finanziario ex art. 22 dello Statuto, è il Direttore del Dipartimento.

3. **Strutture di Ricerca** svolgono l'attività di ricerca scientifica e tecnologica del CRA, sono individuate dal Piano di riorganizzazione e di razionalizzazione della rete di articolazione territoriale nell'ambito della programmazione annuale e triennale dell'Ente nel rispetto della libertà scientifica dei ricercatori e tecnologi che vi operano.



(* Il Centro di genomica e postgenomica animale e vegetale afferisce sia a DPV che a DPA)



A seguito dell'approvazione del D.L. n. 95/2012, art. 12, commi 1 e 2, convertito in Legge n. 135 del 2012 che ha previsto la soppressione dell'INRAN, il Consiglio di Amministrazione del CRA con Delibera n. 87 del 13.06.2013, ha istituito il Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione e con Delibera n. 88 del 13.06.2013 ha istituito il Centro di sperimentazione e certificazione delle sementi.

L'attività di ricerca scientifica e tecnologica del CRA , nei limiti della dotazione organica, si svolge nelle seguenti strutture organizzative:

- a) **Centri di ricerca**, che si caratterizzano per la multidisciplinarietà degli approcci scientifici, per l'ampiezza e la rilevanza delle tematiche scientifiche e/o delle problematiche produttive affrontate, il cui responsabile è il Direttore del Centro di Ricerca.
- b) **Unità di ricerca**, che costituisce la struttura base dell'attività scientifica e tecnologica del CRA, in grado di promuovere, progettare e realizzare, autonomamente o in collaborazione con altri soggetti, un programma di ricerca in uno specifico settore scientifico e tecnologico di interesse del CRA, in base al Piano triennale di attività e agli aggiornamenti annuali. Il responsabile delle attività scientifiche è il Direttore dell'Unità di ricerca.



Nel Nord Italia

Centri di ricerca in Nord Italia	
C1 - (GPG)	Per la genomica e la postgenomica animale e vegetale (Fiorenzuola d'Arda PC)
C6 - (CIN)	Per le colture industriali (Bologna), con Sede distaccata a Rovigo
C11 - (ENO)	Per l'enologia (Asti)
C12 - (VIT)	Per la viticoltura (Conegliano Veneto TV)
C14 - (FLC)	Per le produzioni foraggere e lattiero - casearie (Lodi) Sede distaccata a Cremona
Unità di ricerca in Nord Italia	
U2 - (MPF)	Per il monitoraggio e la pianificazione forestale (Trento)
U4 - (IAA)	Per i processi dell'industria agroalimentare (Milano)
U9 - (MAC)	Per la maiscoltura (Bergamo)
U10 - (SCV)	Per la selezione dei cereali e la valorizzazione delle varietà vegetali (S. Angelo Lodigiano LO) Stazione fitotecnica della Fondazione Morando Bolognini
U11 - (RIS)	Per la risicoltura (Vercelli)
U12 - (ORL)	Per l'orticoltura (Montanaso Lombardo LO)
U14 - (FSO)	Per la floricoltura e le specie ornamentali (San Remo IM)
U19 - (FRF)	Per la frutticoltura (Forlì)
U23 - (PLF)	Per le produzioni legnose fuori foresta (Casale Monferrato AL) Sede distaccata a Roma
U26 - (SUI)	Per la suinicoltura (Modena)
U30 - (API)	Per l'apicoltura e bachicoltura (Bologna)

Nel Centro Italia:

Centri di ricerca in Centro Italia	
C2 - (RPS)	Per lo studio delle relazioni tra pianta e suolo (Roma)
C3 - (PAV)	Per la patologia vegetale (Roma)
C4 - (ABP)	Per l'agrobiologia e la pedologia (Firenze)
C8 - (FRU)	Per la frutticoltura (Roma)
C13 - (PCM)	Per la produzione delle carni ed il miglioramento genetico (Roma - Tormancina)
C15 - (SEL)	Per la selvicoltura (Arezzo)
Unità di ricerca in Centro Italia	
U1 - (CMA)	Per la climatologia e la meteorologia applicate all'agricoltura (Roma)
U3 - (GPG)	Per l'ingegneria agraria (Roma) - Laboratorio di ricerca a Treviglio
U7 - (SSC)	Per lo studio dei sistemi colturali (Metaponto MT) [al momento non ancora attivato];
U8 - (QCE)	Per la valorizzazione qualitativa dei cereali (Roma)
U13 - (ORA)	Per l'orticoltura (Monsampolo del Tronto AP)
U15 - (VIV)	Per il vivaismo e la gestione del verde ambientale ed ornamentale (Pescia PT)
U21 - (VIC)	Per la viticoltura (Arezzo AR)
U22 - (ENC)	Per le produzioni enologiche dell'Italia centrale (Velletri RM)
U25 - (SFA)	Per la gestione dei sistemi forestali dell'Appennino (S.Pietro Avellana IS)
U28 - (APC)	Per i sistemi agropastorali dell'Appennino centrale (Rieti)
U29 - (AAM)	Per i sistemi agropastorali in ambiente mediterraneo (Sanluri CA)

Nel Sud Italia:

Centri di ricerca nel Sud Italia	
C5 - (CER)	Per la cerealicoltura (Foggia)
C7 - (ORT)	Per l'orticoltura (Pontecagnano SA)
C9 - (ACM)	Per l'agrumicoltura e le colture mediterranee (Acireale CT)
C10 - (OLI)	Per l'olivicoltura e l'industria olearia (Rende CS) Altra sede scientifica a Pescara Sede distaccata a Spoleto
Unità di ricerca nel Sud Italia	
U5 - (SCA)	Per i sistemi colturali degli ambienti caldo-aridi (Bari)
U6 - (CAR)	Per l'individuazione e lo studio di colture ad alto reddito in ambiente caldo-arido (Lecce)
U16 - (SFM)	Per il recupero e la valorizzazione delle specie floricole mediterranee (Palermo)
U17 - (CAT)	Per le colture alternative al tabacco (Scafati SA)
U18 - (FRC)	Per la frutticoltura (Caserta)
U20 - (UTV)	Per l'uva da tavola e la vitivinicoltura in ambiente mediterraneo (Turi BA) Cantina sperimentale a Barletta
U24 - (SAM)	Per la selvicoltura in ambiente mediterraneo (Cosenza)
U27 - (ZOE)	Per la zootecnia estensiva (Bella PZ)
U32 - (GEP)	Per la genomica e la postgenomica (Metaponto MT) [al momento non ancora attivato];

B. Soggetti, funzioni e responsabilità

1) Incarico, funzioni e responsabilità del Responsabile della prevenzione della corruzione

Ai sensi dell'art. 1, co. 7, l. 190/2012 il Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto di norma tra i Dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile.

il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede:

- all'elaborazione, coadiuvato dai Dirigenti dei Servizi dell'Amministrazione Centrale e dai Referenti presso le Strutture di Ricerca, della proposta di Piano triennale di prevenzione e dei relativi aggiornamenti annuali, sottoponendoli all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di regola entro il 31 gennaio di ogni anno;
- alla trasmissione del Piano e dei suoi aggiornamenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, alla CiVIT, nonché al Responsabile della Trasparenza, per gli adempimenti di propria spettanza;
- alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità ed effettività, nonché a proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- alla verifica, se del caso d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- alla redazione della relazione annuale recante il rendiconto di attuazione del Piano nell'anno di riferimento, sulla base dei resoconti presentati dai Dirigenti e dai Referenti sui risultati realizzati in esecuzione del Piano triennale della prevenzione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;



- alla definizione, col supporto del competente Servizio dell'Amministrazione Centrale, di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- all'individuare del personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità.

Per l'adempimento dei compiti previsti dalla Legge 190/2012 sopra elencati, il Responsabile tra l'altro può in ogni momento:

- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- richiedere, ai dipendenti che hanno istruito un procedimento, di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e le ragioni di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;
- richiedere ai Servizi dell'Amministrazione Centrale di svolgere ispezioni e verifiche presso ciascuna articolazione organizzativa o struttura di ricerca del CRA, al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi e più in generale delle attività istituzionali.

Il Responsabile procede alla verifica dell'attuazione del presente Piano secondo le seguenti azioni complementari:

- Raccolta di informazioni presso i Dirigenti preposti ai Servizi dell'Amministrazione Centrale ed i Referenti presso le strutture di ricerca, acquisendo con cadenza almeno semestrale un report sull'andamento delle attività di rispettiva competenza, anche con riguardo al rispetto dei tempi e della correttezza dei procedimenti amministrativi, nonché al verificarsi di ogni fenomeno di cui Dirigenti e Referenti ritengano opportuno informarlo;
- Verifiche e controlli presso le strutture organizzative, condotte con l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, allorché sia presente almeno un ambito di attività tra quelle considerate a rischio di corruzione, al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità su un campione rappresentativo dei procedimenti amministrativi e di processi in corso o conclusi.

D'ordinario, le strutture organizzative interessate saranno individuate mediante sorteggio. Sulla base delle esperienze maturate nel primo anno di applicazione del presente Piano, potrà essere definita e codificata una procedura specifica per le attività di controllo.

- Misure di trasparenza che rivestono un ruolo essenziale e strategico in funzione della prevenzione della corruzione, consentendo la tracciabilità dei procedimenti amministrativi ed una forma di rendicontazione dell'azione pubblica nei confronti degli stakeholder, limitando il rischio del verificarsi di situazioni illecite in settori delicati dell'agire amministrativo.

Il Responsabile può tenere conto di segnalazioni non anonime provenienti da eventuali portatori di interesse, sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione. Tali segnalazioni dovranno essere effettuate tramite posta elettronica certificata (per gli utenti esterni) o attraverso un apposito indirizzo di posta elettronica istituzionale del CRA, nel pieno rispetto dell'art. 54-bis d.lgs. 165/2001.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità, di regola per il tramite dei rispettivi Responsabili.

Il Responsabile, inoltre:

- ove, nello svolgimento della sua attività, riscontri dei fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare, ne informa tempestivamente il dirigente preposto all'ufficio a cui il dipendente è addetto e all'ufficio procedimenti disciplinari affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare;
- nel caso in cui riscontri fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, presenta tempestiva segnalazione alla competente procura della Corte dei Conti affinché venga accertato il danno erariale;
- ove, invece, riscontri fatti che rappresentano notizia di reato, presenta denuncia alla Procura della Repubblica o a un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste



dalla legge (art. 331 c.p.p.) e ne dà tempestiva notizia all'Autorità nazionale anticorruzione.

2) Incarico e funzioni dei Referenti del Responsabile della prevenzione della corruzione.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con circolare n.1 del 25-1-2013, ha previsto la possibilità di affiancare al Responsabile i "Referenti" della prevenzione della corruzione, ai fini e per la definizione e l'adozione delle misure di prevenzione e contrasto alla corruzione.

Il CRA, in considerazione della propria articolazione diffusa sull'intero territorio nazionale e del fatto che le Strutture di ricerca, conformemente a quanto disposto nei vigenti Regolamenti di "Organizzazione e Funzionamento" ed "Amministrazione e Contabilità" costituiscono autonomi centri di responsabilità amministrativa, si avvale di Referenti individuati col presente atto in persona dei Direttori pro tempore dei Centri e delle Unità di Ricerca.

L'incarico di Referente del Responsabile della prevenzione della corruzione viene quindi conferito con provvedimento del Responsabile, in attuazione di quanto disposto dal presente Piano, ed ha durata corrispondente a quella di durata dell'incarico di Direttore della Struttura di Ricerca e viene meno automaticamente con la cessazione di quest'ultimo. I Referenti supportano il Responsabile nella implementazione della politica di prevenzione, al fine di assicurare, in modo diffuso e capillare, un'azione coordinata, un'attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nel CRA; gli stessi concorrono con il Responsabile della prevenzione nell'esercizio delle sue funzioni.

In particolare, i Referenti concorrono con il Responsabile della prevenzione della corruzione:

- alla verifica dell'attuazione del Piano e della sua idoneità,
- alla proposta di modifiche ed integrazioni del Piano che si rendano necessarie o utili in relazione al verificarsi di significative violazioni, a mutamenti organizzativi o istituzionali o nell'attività del CRA o altri eventi significativi in tal senso;



- alla verifica dell'effettiva rotazione negli incarichi dei dipendenti assegnati alle strutture, ove più elevato sia il rischio di corruzione, compatibilmente con l'organico del Centro/Unità di ricerca;
- all'individuazione delle attività e dei dipendenti maggiormente esposti al rischio di corruzione;
- al monitoraggio dei rapporti tra la Struttura di ricerca e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti della Struttura;
- assicurare il rispetto degli obblighi di informazione del Responsabile della prevenzione della corruzione;
- provvedere affinché l'organizzazione della struttura sia resa trasparente, con evidenza delle responsabilità per procedimento, processo e prodotto;
- monitorare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti;
- monitorare i rapporti fra la struttura e i soggetti che forniscono lavori, servizi, forniture;
- vigilare sull'assenza di situazioni di incompatibilità a carico dei dipendenti;
- al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza;
- all'attivazione effettiva della normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, di cui al comma 51 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato;
- all'adozione di misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 44 della legge n. 190, nonché delle prescrizioni contenute nel Piano Triennale;
- all'adozione delle misure necessarie all'effettiva attivazione della responsabilità disciplinare dei dipendenti, in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel Piano triennale;
- all'adozione di misure volte alla vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi;

- all'adozione di misure di verifica dell'attuazione delle disposizioni di legge in materia di autorizzazione di incarichi esterni, così come modificate dal comma 42 dell'art. 1 della legge n. 190/2012 della legge n. 190/2012;
- all'adozione delle misure in materia di trasparenza previste dall'art. 18 del D.L. n. 83/2013 e dalle altre disposizioni vigenti.

3) Sistema di relazioni tra il Responsabile della prevenzione, i Dirigenti e i Referenti

Il modello di coordinamento prevede un flusso di informazioni bidirezionale tra il Responsabile, i Dirigenti ed i Referenti che contempli, da un lato, l'acquisizione di informazioni dalle strutture di ricerca verso l'Amministrazione centrale, dall'altro, la diramazione verso le strutture stesse dei contenuti del Piano adottato.

Il flusso informativo bidirezionale avviene secondo la seguente sequenzialità:

- i Referenti sono tenuti a comunicare al Responsabile i dati utili (aree critiche e azioni correttive) per la costruzione ed il costante aggiornamento del Piano di prevenzione;
- il Responsabile raccoglie e valuta le informazioni pervenute inserendole nel Piano;
- il Responsabile diffonde il Piano della prevenzione della corruzione tramite pubblicazione sul sito web e comunicazione dello stesso ai singoli dipendenti.

I Referenti del Responsabile per la prevenzione della corruzione concorrono, inoltre, con lo stesso e con il Responsabile della trasparenza, ad assicurare, in un contesto unitario, organico e coerente, la esatta osservanza delle prescrizioni in materia di trasparenza dell'attività amministrativa.

I Dirigenti, in relazione alle unità organizzative di rispettiva preposizione, supportano pienamente il Responsabile della prevenzione della corruzione nello svolgimento delle attività di cui al precedente paragrafo 1). Gli stessi, tra l'altro, provvedono anche a:

- tenere, nella qualità di referenti, incontri di aggiornamento ed attività di informazione nei confronti dei dipendenti volti a prevenire la corruttela nella gestione dell'attività posta in essere dal Servizio di competenza;



- segnalare immediatamente al Responsabile della prevenzione della corruzione eventuali irregolarità e/o atti illeciti riscontrati;
- relazionare, entro il mese di dicembre di ogni anno, al Responsabile della prevenzione della corruzione su tutte le iniziative adottate al fine di prevenire la corruzione nella gestione dell'attività posta in essere dal Servizio di competenza.

C. Attività a rischio di corruzione e misure di contrasto.

4) Valutazione del rischio di corruzione ed individuazione delle attività particolarmente esposte.

Nella presente sezione, si intendono analizzare le attività realizzate all'interno del CRA ed esposte al rischio corruzione, tenuto conto di quelle già individuate dall'art. 1 della legge anticorruzione ai commi 15 e 16 e dei riscontri pervenuti dai Dirigenti e dai vari Responsabili di Struttura. Verrà anche individuato il livello (o grado) di rischio insito in ogni attività, al fine di graduare corrispondentemente le relative attività di prevenzione o correttive.

Il grado di rischio viene identificato nella tabella seguente in: alto (indicato con "A"), medio (indicato con "M") e basso (indicato con "B").

Le attività a rischio corruzione sono quelle individuate direttamente dal Legislatore, quali:

a) procedimenti amministrativi (L.190/2012, art.1 cc. 15 e 16):

-autorizzazione o concessione;

-scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;

-concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

- concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del decreto legislativo n.150 del 2009.

b) bilanci e conti consuntivi (L.190/2012, art.1 c. 15);

c) costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini.



La legge n. 190/2012 ha, inoltre, previsto che le informazioni relative alle attività su elencate, per le quali ha operato una sorta di presunzione di esistenza del rischio corruzione proprio in virtù degli interessi alla stessa sottesi e, pertanto, da intendersi a rischio di corruzione, devono essere pubblicate sul sito istituzionale della PA.

Nella tabella di seguito riportata vengono indicate le attività potenzialmente a rischio corruzione che sono state individuate, partendo dalla legge anticorruzione, con la collaborazione dei Dirigenti dei vari Responsabili di Struttura, il grado di rischio e gli attori coinvolti nel processo decisionale.

In tale sede, occorre evidenziare come le attività potenzialmente a rischio relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure concorsuali siano svolte sulla base di una normativa specifica che prevede a monte una serie di adempimenti per garantire la trasparenza e la correttezza delle procedure.

<i>Attività a rischio corruzione</i>		<i>Grado di rischio</i> <i>A=alto</i> <i>M= medio</i> <i>B= basso</i>	<i>Attori coinvolti</i>																	
			<i>Amministrazione centrale</i>														<i>Centri</i>	<i>Unità</i>		
			<i>DG</i>		<i>DCA</i>						<i>DCS</i>									
		<i>D</i> <i>1</i>	<i>D</i> <i>2</i>	<i>G</i> <i>1</i>	<i>G</i> <i>2</i>	<i>G</i> <i>3</i>	<i>G</i> <i>4</i>	<i>G</i> <i>5</i>	<i>G</i> <i>6</i>	<i>G</i> <i>7</i>	<i>G</i> <i>8</i>	<i>S</i> <i>1</i>	<i>S</i> <i>2</i>	<i>S</i> <i>3</i>	<i>S</i> <i>4</i>	<i>S</i> <i>5</i>	<i>S</i> <i>6</i>			
<i>a) Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera - affidamento incarichi esterni</i>																				
1a	Avvio procedura di reclutamento (scelta tra indizione bando o scorrimento graduatorie)	A								X									X	X
2a	Indizione bandi di concorso/selezione per :																			
	- Tempo indeterminato	M								X									X	X
	- Tempo determinato	M								X										
	- Nomina direttori di dipartimento e dei centri e unità di ricerca	M								X										
	- Progressioni verticali e orizzontali	M								X										
	- Co.co.co., prestazioni occasionali, prestazioni professionali	M								X									x	X
	- Conferimento di docenze	M															X			
3a	Assunzione operai agricoli	M																X	X	
4a	Nomina commissioni valutatrici	M								X									X	X
5a	Assunzioni obbligatorie	B								X										
6a	Procedure di mobilità esterna	M								X										
<i>b) Attività relative alla gestione del personale</i>																				
1b	Autorizzazioni incarichi esterni retribuiti ex art. 53 del D.lgs. n. 165/2001	M				X												X	X	
2b	Concessione permessi e congedi	B				X												X	X	
3b	Emolumenti e rimborsi a favore del personale, dei collaboratori e soggetti esterni	M				X												X	X	
4b	Compensi accessori	M				X														
5b	Processo di valutazione del personale: misurazione e	B				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

D. Formazione dei dipendenti che operano in settori esposti al rischio di corruzione e di illegalità

5) Procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Uno degli adempimenti previsti dalla L. 190/2012 riguarda la pianificazione degli interventi formativi per i dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono un'attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, individuati ai sensi del presente Piano. Nel programma di formazione verranno dettagliati gli argomenti su cui verteranno le attività di formazione, tenuto conto non solo delle proposte dei Dirigenti e dei Referenti, ma anche degli indirizzi che verranno forniti dal P.N.A. sulla scorta di quanto previsto dalle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale citate.

Ad ogni buon conto, possono essere già in questa sede individuate in via generale le tematiche che costituiranno il contenuto minimo (e, in quanto tale, suscettibile di ampliamento e specificazioni) dell'oggetto dell'attività formativa:

- l'etica;
- la responsabilizzazione dei dipendenti;
- i procedimenti amministrativi e il rispetto dei termini di conclusione degli stessi;
- il codice di comportamento e la sua corretta applicazione;
- la trasparenza e gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale.

Tali percorsi di formazione dovranno, poi, essere orientati in base alla tipologia di attività svolta all'interno del servizio definito a rischio corruzione. In tal senso, il settore degli appalti di forniture e di beni e servizi sarà oggetto di percorsi formativi specifici e strettamente connessi con le misure di prevenzione della corruzione orientati al passaggio dagli acquisti mediante procedure aperte o ristrette ai sistemi CONSIP o MEPA.

In particolare, con riferimento al servizio che si occupa di procedure ad evidenza pubblica, saranno necessari percorsi formativi volti a:

- incentivare l'utilizzo del sistema Consip e del mercato elettronico;



- nell'ipotesi di acquisti di beni e/o servizi, nell'ambito del mercato libero (e sempre nell'ipotesi in cui né la Consip né il MEPA fossero forniti dei prodotti necessari), implementare il sistema delle aste elettroniche che possa consentire di lasciare traccia soprattutto nella fase di presentazione delle offerte evitando il potenziale rischio di manomissioni o alterazioni;
- limitare, per quanto possibile, la presenza delle Ditte all'interno degli uffici (tranne nelle ipotesi di risoluzione delle problematiche inerenti l'esecuzione delle forniture e/o servizi, l'applicazione delle penali, la sottoscrizione dei contratti);
- indirizzare il corretto uso dell'Albo dei fornitori.

I **destinatari** delle attività di formazione sono: Dirigenti, funzionari e dipendenti che svolgono attività nei settori esposti a rischio corruzione, così come individuati nel Piano ed in particolare nella **tabella** nella quale sono stati individuati le attività, gli attori coinvolti e il grado di rischio.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione individua, pertanto, il personale da inserire nel programma di formazione (di cui alla L. 190/2012, art. 1, comma 11) sulla base delle indicazioni pervenute dai Dirigenti e dai referenti di Struttura (che verranno successivamente nominati) e in considerazione del grado di rischio attribuito alle attività svolte e del livello di responsabilità.

Potranno essere valutati **percorsi formativi** in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione (L. 190/2012, art. 1, comma 11).

Ulteriori attività di formazione su tematiche inerenti la responsabilità, la legalità, l'integrità, la trasparenza dell'azione amministrativa negli ambiti in cui è più elevato il



rischio di corruzione o di conflitti di interesse, potranno essere svolte in relazione agli stanziamenti per la formazione appositamente previsti nel bilancio di previsione annuale.

Nel Piano di formazione verranno definiti:

- il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio corruzione;
- le metodologie formative, distinte in processi di formazione “base” e di formazione “continua” per aggiornamenti, azioni di controllo durante l’espletamento delle attività a rischio di corruzione;
- il monitoraggio sistematico della formazione e dei risultati acquisiti.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, con provvedimenti successivi dalla data di approvazione del presente Piano, approverà, previa proposta dei Dirigenti, il Programma di formazione che verrà redatto sulla scorta di quanto innanzi premesso e in considerazione delle indicazioni pervenute dalle Strutture. Il Responsabile definirà l’elenco del personale destinatario dei percorsi formativi e i periodi di svolgimento dei corsi.

E. Interventi organizzativi

6) Interventi organizzativi volti a prevenire il rischio della corruzione.

Al fine di prevenire la corruzione e la illegalità, l’Amministrazione pone in essere una serie di interventi organizzativi, da applicarsi alle attività individuate come a rischio di corruzione e di illegalità. L’adozione di tali interventi in maniera completa, organica e diffusa capillarmente in tutte le strutture di ricerca, consente di realizzare un “modello” di misure di prevenzione della corruzione e della illegalità, tale da garantirne la concreta attuazione e da accrescerne la reale efficacia preventiva.

Tali interventi organizzativi consistono:

- a) nel definire idonee procedure per selezionare e formare i dipendenti che opereranno in settori particolarmente esposti al rischio della corruzione;

- b) nel prevedere la rotazione, in tali settori, dei dirigenti e funzionari e dello svolgimento delle attività a rischio da parte di personale selezionato e formato;
- c) nel prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione che ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- d) nel definire procedure idonee a monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) nel definire procedure che consentono di monitorare i rapporti intercorrenti tra l'Amministrazione e soggetti terzi che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali rapporti di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) nell'individuare ulteriori specifici obblighi di trasparenza, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle disposizioni di legge.

I compiti di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle misure preventive sopra individuate spettano al Responsabile della prevenzione della corruzione. A tale attività di vigilanza concorrono anche i Referenti del responsabile della Prevenzione della corruzione dislocati nelle strutture di ricerca, individuati ai sensi del presente Piano. Il costante raccordo tra il Responsabile della prevenzione e i referenti, oltre a garantire l'effettività degli interventi organizzativi sopra descritti, consentirà di attuare in concreto forme interne di controllo dirette alla prevenzione e all'emersione di vicende di possibile esposizione al rischio corruttivo.

La violazione di tali misure da parte dei dipendenti del CRA, concretizzando violazione delle regole imposte dal presente Piano, costituisce illecito disciplinare.

7) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio della corruzione.

La lett. b) del comma 9 della Legge n. 190/2012 contempla l'adozione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di



corruzione. Il CRA, nell'ambito della propria articolazione, adotta a tutti i livelli le seguenti soluzioni organizzative:

a) Prevenzione e controllo di situazione di conflitto di interessi

- I. Ai sensi di quanto disposto del comma 41 dell'art. 1 della legge n. 190/2012 il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale ai Dirigenti e/o ai Direttori dei Centri e delle Unità di Ricerca. Ove la situazione di conflitto, anche potenziale, si configuri in capo ai Dirigenti e/o ai Direttori dei Centri e delle Unità, la segnalazione andrà rivolta al Dirigente Generale preposto alla Direzione Centrale Attività Giuridiche, che riferirà in merito al Direttore Generale. Nel caso in cui interessato alla situazione di conflitto sia un Dirigente generale o il Direttore Generale, la segnalazione andrà rivolta all'Organo di indirizzo politico-amministrativo. Con cadenza periodica, comunque non superiore ad un semestre, i destinatari di segnalazione di conflitto d'interesse informano dettagliatamente il Responsabile della Prevenzione circa le fattispecie verificatesi e le soluzioni adottate.
- II. Il CRA, in sede di autorizzazione di incarichi ai propri dipendenti, verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dei commi 7 e 9 art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.
- III. Si procede, altresì, a "monitorare" i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione". A tal fine, i soggetti destinatari di tali

provvedimenti e benefici economici, al momento della sottoscrizione dei primi e dell'accettazione dei secondi dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del DPR n. 445/2000 in cui attestino l'inesistenza di rapporti di parentela o affinità con Dirigenti o Direttori di Centri ed Unità di Ricerca o con titolari di posizioni di responsabilità all'interno del CRA. Sulla base di tali dichiarazioni, i centri di responsabilità competenti all'adozione del provvedimento finale provvedono ad effettuare controlli a campione, attraverso controlli incrociati con l'anagrafe civile o l'Agenzia delle entrate.

b) prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

- I. Ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n.165 /2001, introdotto dal comma 46 dell'art. 1 della L.190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale, non possono:
 - far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
 - essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.
- II. A tal fine, contestualmente all'accettazione di qualsiasi incarico tra quelli sopra individuati, il dipendente dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del DPR n. 445/2000 in cui attestare l'assenza di condanne penali relative ai reati previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale.

c) monitoraggio dei rapporti tra il CRA e soggetti beneficiari di qualsiasi vantaggio

- I. Al fine di monitorare i rapporti tra il CRA e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, questi ultimi sono tenuti

a redigere e sottoscrivere, contestualmente alla sottoscrizione/accettazione degli stessi, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del DPR n. 445/2000 con cui attestino l'eventuale presenza o assenza di qualsiasi relazione di parentela o affinità sussistente tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti del CRA.

d) obblighi di informazione

- I. I Dirigenti e tutto il personale dipendente che opera nei settori individuati come a rischio corruzione devono fornire tutte le informazioni necessarie al Responsabile al fine di permettergli di vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del Piano.
- II. I dati forniti vengono trasmessi alla CiVIT per le finalità di cui ai commi da 1 a 14 dell'articolo 1 della legge n. 190/2012.
- III. Eventuali portatori di interesse possono rivolgersi al Responsabile della prevenzione della corruzione per effettuare segnalazioni non anonime, sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione. Tali segnalazioni dovranno essere effettuate tramite PEC o attraverso un indirizzo di posta elettronica istituzionale del CRA.

e) Protocolli di legalità

- I. Il CRA, nel caso di procedure ad evidenza pubblica, prevede nei bandi di gara o nelle lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, così come previsto dall'art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012.

8) Procedure per monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.

I dirigenti e i Direttori dei Centri ed Unità di ricerca attestano l'esito del monitoraggio annuale del rispetto dei tempi procedimentali. Tale attestazione contiene i seguenti elementi di approfondimento e di verifica degli adempimenti realizzati:



- verifica della sussistenza di illeciti connessi al ritardo;
- attestazione omogeneità dei controlli da parte dei dirigenti, volti a evitare ritardi;
- attestazione dell'avvenuta applicazione del sistema delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini.

I risultati di tale monitoraggio devono essere consultabili nel sito web istituzionale del CRA.

I dipendenti che svolgono attività a rischio corruzione relazionano periodicamente al Dirigente o al Direttore del Centro/Unità il rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale non siano stati rispettati i termini, le motivazioni che giustificano il ritardo.

Fermo restando quanto previsto al predente comma 1., Dirigenti e Referenti del Responsabile della prevenzione devono riferire tempestivamente su ogni elemento che richieda la necessità di immediati interventi.

Dirigenti e Referenti del Responsabile della prevenzione, ognuno per la struttura di ricerca cui sono stati preposti, attuano altresì il più ampio coinvolgimento dei dipendenti nell'attività di analisi e di valutazione, di proposta e definizione delle misure di monitoraggio, così da garantire la realizzazione di un flusso informativo verso il Responsabile della prevenzione quanto più diffuso e capillare possibile e assicurare il raggiungimento completo delle finalità del presente Piano.

Al fine di assicurare l'effettività delle procedure innanzi descritte, il Responsabile della prevenzione ha facoltà di monitorare direttamente il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti, trasmettendo richiesta motivata al responsabile del procedimento, il quale è tenuto a fornire tempestivamente una risposta scritta d'intesa col Dirigente o Direttore di Centro/Unità di riferimento.

9) Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni di uffici.

Ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, inserito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

La disposizione prevista al comma 1) integra le leggi e regolamenti del CRA che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari, di modo che restano così abrogate le disposizioni con essa incompatibili.

10) Rotazione dei dirigenti e dei funzionari che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Il Responsabile della prevenzione verifica, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività più esposte al rischio, assicurando che siano mantenute le necessarie competenze e la continuità e coerenza degli indirizzi.

L'obbligo di rotazione è comunque escluso nel caso di presidio di attività altamente specializzate o che richiedono il possesso di specifica abilitazione professionale.

11) Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

L'art. 54 bis del D.Lgs. n.165/2001 introdotto dalla L.190/2012, garantisce la tutela del dipendente pubblico che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero



riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, prevedendo le seguenti misure a tutela:

- non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rilevata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rilevata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
- l'adozione di misure discriminatorie nei confronti del dipendente è segnalata al Dipartimento della Funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- la denuncia è sottratta al diritto di accesso agli atti.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione vigila affinché le misure di cui al comma 51 dell'art. 1 della legge n. 190/2012 siano effettive, predisponendo le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato.

12) Procedure per monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati ai procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 7, comma 1, lett. a), III, ciascun Dirigente, Direttore di Centro o Unità o dipendente del CRA che si trovi in eventuali relazioni di parentela o affinità con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che stipulano con il CRA o con le sue articolazioni territoriali contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere è tenuto a dare immediata comunicazione al Responsabile



della prevenzione della corruzione. Quest'ultimo promuove la tempestiva individuazione di altro soggetto responsabile del procedimento amministrativo e dell'adozione del provvedimento finale.

13) Ulteriori obblighi di trasparenza.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza costituisce "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150" e viene assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale delle informazioni che di seguito si elencano:

informazioni relative ai procedimenti amministrativi (L.190/2012, art.1 c. 15), secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, con particolare riferimento (L.190/2012, art.1 c. 16), ai procedimenti di:

- autorizzazione o concessione;
- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. Le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. L'amministrazione trasmette in formato digitale tali

- informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che le pubblica nel proprio sito web;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi , sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
 - concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del decreto legislativo n.150/2009;
 - bilanci e conti consuntivi (L.190/2012, art. 1 c. 15);
 - informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne un'agevole comparazione (L.190/2012, art.1 c. 15);
 - almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti che lo riguardano (L.190/2012, art.1 c. 29). L'elenco degli indirizzi di posta elettronica certificata - PEC attivi del CRA sono consultabili nell'home page del sito istituzionale, nell'apposito spazio identificato dall'etichetta PEC e nella sezione Trasparenza, valutazione e merito, nella categoria dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti;
 - esiti del monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali (L.190/2012, art.1 c. 28).

La trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata altresì attraverso la pubblicazione, nella sezione Trasparenza, valutazione e merito del sito istituzionale, dei dati previsti dal Programma triennale della trasparenza ed integrità 2013-2015. In merito agli adempimenti previsti nel suddetto programma, Il CRA si riserva di adeguarsi al "decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" di cui all'art. 1, c. 35, della legge n. 190 del 2012, n. 33/2013.